

Messaggio

numero

5469

data

27 gennaio 2004

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Elezione di un nuovo supplente del Presidente del Consiglio per i minorenni per il periodo sino al 31 dicembre 2008

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

il Gran Consiglio, nella seduta del 28 gennaio 2003, ha designato l'avv. Ivano Ranzanici, giudice del Tribunale di appello, quale supplente del Presidente del Consiglio per i minorenni per il periodo 1. gennaio 2003 - 31 dicembre 2008.

Successivamente, nell'ambito della nuova composizione delle sezioni, delle camere e delle commissioni che sarà effettiva dal 1. marzo 2004, il Tribunale di appello, con decisione del 12 gennaio 2004, ha designato l'avv. Ivano Ranzanici alla funzione di membro della Camera dei ricorsi penali, oltre che a quella di membro del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Ora, secondo l'art. 4 cpv. 2 della Legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999, la carica di membro della Camera dei ricorsi penali è incompatibile con quella di supplente del Presidente del Consiglio per i minorenni, ragione per cui l'avv. Ivano Ranzanici deve rinunciare a quest'ultima funzione, il che è avvenuto con lettera del 21 gennaio 2004. Di conseguenza, bisogna procedere alla designazione di un nuovo supplente del Presidente del Consiglio per i minorenni.

Dal profilo giuridico, si fa osservare che la nomina qui in discussione non soggiace alla procedura del concorso pubblico e dell'esame e del preavviso delle nuove candidature da parte della Commissione di esperti indipendenti. Infatti, questa procedura si applica unicamente all'elezione dei magistrati indicati in modo esaustivo dall'art. 36 cpv. 1, lett. da a) a f) della Costituzione cantonale, e il Presidente del Consiglio per i minorenni e il suo supplente non figurano in tale elenco.

Vi preghiamo pertanto di voler procedere all'elezione, per il periodo sino al 31 dicembre 2008, di un nuovo supplente del Presidente del Consiglio per i minorenni. In quest'ambito, ci permettiamo infine rammentarvi che così come stabilito dall'art. 4 cpv. 1 in combinazione con l'art. 4 cpv. 3 della Legge sulla magistratura dei minorenni, il supplente del Presidente del Consiglio per i minorenni deve essere scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario; egli non può però essere scelto tra i membri del Tribunale penale cantonale, della Camera dei ricorsi penali, della Corte di cassazione e di revisione penale, del Ministero pubblico, dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto e non può essere il Magistrato dei minorenni (art. 4 cpv. 2).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

